



novità in materia di agevolazioni

CREDITO D'IMPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTI TERMALI – (Art. 1, cc. 17, 18)

- Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso anche alle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
- L'agevolazione è pari al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.

FINANZIAMENTO ACQUISTO NUOVI MACCHINARI PER PMI (SABATINI-TER) – (ART. 1, CC. 40-42)

- Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 21.06.2013 n. 69 (conv. L. 09.08.2013, n. 98) per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.
- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 – (ART. 1, CC. 46-56)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.
- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le
 conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati,
 cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione
 e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva,
 Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti
 elencati nell'allegato A alla legge.
- Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.









- Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- Il credito d'imposta:
 - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
 - non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza.
- Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
- Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. Si attende pertanto un apposite decreto ove saranno definite le disposizione attuative.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE – (Art. 1, cc. 57-60)

- Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese culturali e creative.
- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
- Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la









diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

- Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 1.01.2018, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
- Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta:
 - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Sono stabilite con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018 le disposizioni per l'applicazione delle disposizioni, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.
- Pertanto con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative e sarà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA – (ART. 1, cc. 89-92)

- Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle PMI che si quotano in borsa.
- Alle piccole e medie imprese che, successivamente al 1.01.2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020, per la predetta finalità.
- Il credito d'imposta:
 - è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
 - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.





Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia





- Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
- L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – (ART. 1, cc. 96-99)

- Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.
- A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
- Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007).
- Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
- Ai fini della fruizione del credito d'imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri
 e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei
 limiti di spesa annui.









CONTRIBUTO ALLE FONDAZIONI – (ART. 1, cc. 201-204)

- Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del Terzo Settore, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
- Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.
- Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione.
- Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle Entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).

Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – (ART. 1, cc. 363-366)

- Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il credito d'imposta in commento spetta a tutte le imprese.
- Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali: in denaro; d'importo non superiore a 40.000,00 euro; effettuate nel corso dell'anno 2018; per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; ancorché destinati ai soggetti concessionari.









- Il credito d'imposta è: pari al 50% delle suddette erogazioni liberali; riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui; ripartito in tre quote annuali di pari importo; utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
- Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

INCENTIVI PER FONTI RINNOVABILI – (ART. 1, C. 588)

- È prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili di cui alla legge di Stabilità 2016 (cc. 149 e 150) sull'energia prodotta.
- Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31.12.2021.

MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA NEL NORD ITALIA – (ART. 1, cc. 719-722)

- Sono prorogate al 31.12.2019 le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella ZFU Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione Irpef/Ires del reddito fino a 100.000 euro, l'esenzione Irap fino a 300.000 euro e l'esenzione Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- È prorogata al 31.12.2018 l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO – (ART. 1, c. 727)

È differito il termine dal 31.12.2016 al 31.12.2017 per la decorrenza dell'applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti fiscali di Stato contenuta nel D.M. n. 115/2017, così in sostanza differendolo all'anno 2018.









CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI IN PIEMONTE -(ART. 1, c. 771)

Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Brescia, 18 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it





Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia